



***EMENDAMENTI***  
***AC 4127 BIS***

***Disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019***

***10 novembre 2016***

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Versione 1**

**Articolo 63**

***(Fondi a favore degli enti territoriali)***

***Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:***

***3bis: Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle Province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle Città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle Province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.***

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a garantire lo svolgimento dei compiti e dei servizi essenziali correlati alle funzioni fondamentali assegnate dalla l.56/14 alle Province, in particolare la manutenzione, la gestione ordinaria e la messa in sicurezza degli oltre 5.100 edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane e dei 130 mila chilometri di rete viaria provinciale.*

*Senza tale assegnazione, per l'anno 2017 si profila il sostanziale default del comparto e l'azzeramento dei servizi, anche minimi, erogati alle collettività.*

*Ciò in ragione del fatto che il contributo per il risanamento della finanza pubblica (pari a complessivi 3 miliardi per il 2017) viene previsto in modo incrementale, per il medesimo importo già previsto per il 2016, ovvero 650 milioni per le aree vaste e province montane delle Regioni a statuto ordinario.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Versione 2**

**Articolo 63**

*(Fondi a favore degli enti territoriali)*

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3bis: “L’ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle Province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all’ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.”*

**MOTIVAZIONE**

*L’emendamento è finalizzato a garantire lo svolgimento dei compiti e dei servizi essenziali correlati alle funzioni fondamentali assegnate dalla l.56/14 alle Province, in particolare la manutenzione, la gestione ordinaria e la messa in sicurezza degli oltre 5.100 edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane e dei 130 mila chilometri di rete viaria provinciale.*

*La formulazione dell’emendamento collega in maniera sistematica l’incremento del contributo alla finanza pubblica che sarà previsto ai sensi del comma 418 art. 1 della legge di stabilità 2015 a carico delle Province delle regioni a statuto ordinario, all’assegnazione a queste ultime di quota parte del fondo previsto al comma 3, che attualmente ammonta a complessivi 969.6 milioni.*

*La finalità è quella di garantire la definizione celere e chiara degli importi del fondo assegnati, nonché del contributo alla finanza pubblica aggiuntivo per il 2017, entro tempi certi e dunque entro il 31 gennaio 2017.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:**

**10 bis: “Per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l’avanzo libero e destinato anche presunto”.**

**10 ter: “Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento consente alle Province di approvare, alla stregua della disciplina speciale già in vigore per gli enti negli anni 2015 e 2016, un bilancio solo annuale, e non triennale.*

*Il comma 10 ter consente invece alle Province, che negli ultimi due anni non hanno potuto procedere ad una regolare predisposizione di bilanci triennali, di avere una disciplina di riferimento in caso di esercizio o gestione provvisorio.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 65**

***(Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti)***

**Al comma 5, sopprimere le parole “2017-2019”**

**MOTIVAZIONE**

*Occorre, in considerazione del fatto che in larga parte le Province e le Città metropolitane non potranno approvare bilanci triennali, non precludere a questi enti la possibilità di conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 le risorse relative ad opere con progetto esecutivo redatto e validato completo di cronoprogramma, derivanti da risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 ma non spese.*

*L'emendamento dunque serve a mantenere la condizionalità del bilancio di previsione approvato, senza però fare riferimento al bilancio di previsione triennale.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 65**

***(Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti)***

**Al comma 23 aggiungere alla fine del periodo:**

**“, e di questi il 30 per cento è destinato ad interventi di edilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado”**

**MOTIVAZIONE**

*L'edilizia scolastica per le scuole superiori è una competenza propria fondamentale delle Province ai sensi della legge n. 56/14; la perdurante situazione di criticità finanziaria degli enti impone una maggiore attenzione a questa tipologia di istituti, attraverso un plafond riservato.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10 bis: “Il comma 150 bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è così riformulato:**

**150bis: In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l’anno 2014, 60 milioni per l’anno 2015, 69 milioni per l’anno 2016 e 69 milioni per l’anno 2017, per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Alla copertura dell’onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all’articolo 21 della presente legge”**

**MOTIVAZIONE**

*La norma è finalizzata a far mantenere nel bilancio degli enti di cui alla legge n. 56/14, i risparmi derivanti dal mancato pagamento di indennità e gettoni agli organi istituzionali di Province e Città Metropolitane; si tratta infatti di risorse essenziali per garantire gli equilibri di bilancio degli enti e per l’erogazione dei servizi essenziali.*

*La copertura necessaria è **pari a complessivi 298 milioni**, di cui 218 riferiti alle Province e 80 riferiti alle città metropolitane.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dal decreto legislativo 185/2016, art. 4, co.2 per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'Economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato ad attribuire direttamente alle Province e alle Città Metropolitane le risorse destinate alla copertura delle spese di personale e funzionamento dei centri per l'impiego, ciò in ragione dei ritardi che si sono verificati nel corso degli anni 2015 e 2016 nell'assegnazione di tali risorse da parte delle Regioni. Occorre il riversamento diretto alle Province e alle Città metropolitane in modo da consentire un normale svolgimento della funzione e certezza nella predisposizione dei bilanci.*

*Il fondo in parola è previsto nella tabella contenuta nella Seconda Sezione della Legge di Bilancio - Stati di Previsione, relativa agli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative ed è pari a 220 milioni.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

**(Interventi concernenti gli enti locali)**

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10-bis. “Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.**

**MOTIVAZIONE**

*Questa disposizione si impone per consentire a Province e Città metropolitane di assicurare la continuità dei servizi per l'impiego nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro.*

*In attesa della definitiva riforma dei Servizi per l'impiego, il personale impegnato in via temporanea nei 550 Centri per l'Impiego presenti in tutto il Paese è indispensabile per assicurare la tenuta dei servizi.*

*Si tratta infatti di personale altamente specializzato, che ha ricevuto una formazione specifica rispetto ai nuovi servizi da erogare ai cittadini anche a seguito dell'entrata in vigore del Jobs Act, i cui profili non sono reperibili tra il personale dipendente.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10 bis: “Per l’anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l’attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.**

**MOTIVAZIONE**

*Per garantire migliore sicurezza della rete viaria provinciale e consentire agli enti la necessaria attività manutentiva, vengono assegnate alle Province delle Regioni a statuto ordinario risorse per complessivi 200 milioni per l’anno 2017.*

Nota. Nella tabella 10 (stato di previsione del ministero dei Trasporti e infrastrutture) Missione 1. Programma “sistemi stradali autostradali ed intermodali” (unità di voto 1.1.) vi sono i fondi per ANAS

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

*Articolo 21*

*(fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)*

**Dopo il primo periodo aggiungere il seguente.**

**“Tale fondo è assegnato, per il 60% ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e)”**

**Il secondo periodo è così riformulato:**

**“L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a utilizzare le risorse messe a disposizione di tale fondo dando priorità e rilevanza a quegli interventi indispensabili per assicurare la messa in sicurezza del Paese. In primo luogo, quindi, la viabilità locale, l'edilizia scolastica e gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e la difesa del territorio. Investimenti che, per la natura stessa dei piccoli cantieri che attivano, corrispondono pienamente all'idea di 'rammendo' adottata quale parola chiave dagli urbanisti, e costituiscono un volano indispensabile per le economie locali. Per tale motivo, poiché tali settori sono riferiti principalmente a patrimonio pubblico degli enti locali nonché a funzioni fondamentali da questi espletate, si rende necessario il coinvolgimento di tali Enti nella individuazione del riparto e degli interventi da realizzare, attraverso la Conferenza Stato Città Autonomie locali.*

FONDI PER INVESTIMENTI – QUOTA PARTE AD ENTI LOCALI PER EDILIZIA  
VIABILITA' E DIFESA SUOLO

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

*Articolo 21*

*(fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)*

**Alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: “di cui il 30 per cento è riservato agli enti locali che dovranno finalizzarlo agli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e)”**

**Di conseguenza, al termine del secondo periodo aggiungere:**

**“sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali in relazione ai programmi presentati dagli enti locali.”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a destinare il 30% delle risorse del fondo di cui all'articolo 21 agli Enti locali esclusivamente per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria locale, dell'edilizia scolastica e agli interventi straordinari e ordinari di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico. edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio.*

*L'emendamento risponde pienamente agli obiettivi stessi dell'articolo, poiché utilizza le risorse messe a disposizione dando priorità e rilevanza a quegli interventi indispensabili per assicurare la messa in sicurezza del Paese. In primo luogo, quindi, la viabilità locale, l'edilizia scolastica e gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e la difesa del territorio. Investimenti che, per la natura stessa dei piccoli cantieri che attivano, corrispondono pienamente all'idea di 'rammendo' adottata quale parola chiave dagli urbanisti, e costituiscono un volano indispensabile per le economie locali.*

*Per tale motivo si rende necessario il coinvolgimento degli enti locali nella individuazione del riparto e degli interventi da realizzare, attraverso la Conferenza Stato Città Autonomie locali.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**“10bis In deroga all’articolo 33, comma 8 ter del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.”**

**MOTIVAZIONE**

*L’emendamento consente alle Province delle regioni a statuto ordinario, data l’eccezionalità della fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, di utilizzare, solo per le finalità di conseguimento degli equilibri di bilancio 2017, fino ad un massimo della metà dei proventi da alienazione di beni immobili e patrimoniali, in deroga alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (dl 98/11), riduzione del debito (dl 69/2013) e di principi contabili.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10-bis. “L’art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica agli enti che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di assunzione del personale per le Province che hanno ormai completato il processo di trasferimento del personale soprannumerario.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10-bis. “Nei limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l’anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1 della legge n. 208/15.”**

**MOTIVAZIONE**

*Questa disposizione si impone per consentire agli enti di area vasta che hanno ormai ridotto la spesa delle dotazioni organiche nei limiti previsti dalla legge di stabilità 2015 di poter assumere personale attraverso procedure di comando e di mobilità in entrata al fine di coprire posti vacanti di figure infungibili necessari a garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge. Il ricorso a procedure di mobilità e di comando in entrata non comporta oneri per la finanza pubblica e favorisce i percorsi di “amministrazione condivisa” fra gli enti locali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 88, della legge 56/14.*

*L’emendamento contempla una deroga anche per gli enti che non potranno conseguire gli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo, essendo l’intero comparto delle Province in una situazione già speciale e “derogatoria” rispetto a tutti gli altri comparti della PA, dovendo dimostrare tale obiettivo solo a consuntivo.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:**

**10bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.**

**10ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.**

**MOTIVAZIONE**

*Alla fine del 2015 province e città metropolitane registrano circa 7,6 miliardi di debito complessivo, di cui per la maggior parte con CassaDDPP (circa 3,5 miliardi), con aziende e istituti di credito (1 miliardo circa) e per oltre 2,1 miliardi rappresentato da prestiti obbligazionari.*

*Per garantire maggiore disponibilità di risorse per l'anno 2017, alla stregua dell'operazione avviata nel 2014 per le regioni, occorre prevedere un processo di riacquisto di titoli obbligazionari emessi dalle Province, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di interessi ridotti. Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi.*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:**

**10 bis: Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **15 milioni** per l'anno 2017.**

**MOTIVAZIONE**

*Al fine di sostenere la difficile fase finanziaria delle Province, occorre utilizzare tutti gli strumenti possibili per alleggerire la situazione corrente degli enti: l'emendamento stanziava risorse ad hoc per consentire agli enti di ridurre al massimo le spese per gli indennizzi correlati ad estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, spesso molto alti e che disincentivano ad una riduzione delle esposizioni debitorie.*

**MANCA COPERTURA**

***EMENDAMENTO***

***AC 4127 BIS***

***Articolo 64***

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

***10 bis. All'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole "di dieci anni" sono sostituite dalle parole "di quindici anni"***

***MOTIVAZIONE***

*L'intervento emendativo sul TUEL, in particolare sulla durata massima dei piani di riequilibrio finanziario, si rende necessario per tutti gli enti che, a fronte dei tagli imposti dalla legge di stabilità 2015 (art.1 comma 418 legge n. 190/14) si trovano nella necessità di avere un tempo adeguato per ripianare la situazione economico-finanziaria*

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10bis Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a supportare il piano di riequilibrio finanziario delle dieci Province che, per via degli ingenti tagli alle risorse proprie, hanno deliberato le procedure di predissesto nonché per gli enti in dissesto che non rientrano nell'esclusione della manovra di cui all'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14, per dichiarazioni antecedenti la data del 15 ottobre 2014.*

**MANCA COPERTURA**

**EMENDAMENTO**

**AC 4127 BIS**

**Articolo 64**

***(Interventi concernenti gli enti locali)***

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

**10 bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di **10 milioni** di euro da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2016 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**MOTIVAZIONE**

*Non essendo ancora perfezionato il processo di ricollocamento del personale soprannumerario delle Province, è necessario che venga rimborsato a queste il costo di tale personale che tuttora grava sui rispettivi bilanci, essendo non coperti i mesi di giugno – dicembre 2016, essendo stato rimborsato solo il trattamento stipendiale erogato dal mese di gennaio a maggio 2016.*

**MANCA COPERTURA**